

3) *La domanda riconvenzionale di Burie Onderzoek en Advies è respinta.*

4) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 224 del 16.9.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009 — Frosch Touristik/UAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)**

(Causa T-189/07) (<sup>1</sup>)

**[Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE — Data pertinente per l'esame di una causa di nullità assoluta — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]**

(2009/C 167/20)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

**Ricorrente:** Frosch Touristik (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: H. Lauf e T. Raab, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Germania)

#### Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004 4), riguardante un procedimento di nullità tra la DSR touristik GmbH e la Frosch Touristik GmbH

#### Dispositivo

1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004 4) è annullata.*

2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 4.8.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2009 — US Steel Košice/Commissione**

(Causa T-22/07) (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Atto di adesione — Condizione imposta al beneficiario di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell'«Unione allargata» — Lettera della Commissione che interpreta la condizione come applicabile ai mercati bulgaro e rumeno a far data dalla loro adesione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)**

(2009/C 167/21)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

**Ricorrente:** US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e S. Van Cutsem)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

**Interveniente a sostegno della ricorrente:** Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 22 novembre 2006, in quanto interpreta la condizione imposta alla ricorrente di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell'«Unione allargata» come applicabile ugualmente, a partire dal 1° gennaio 2007, ai mercati bulgaro e rumeno.

#### Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *US Steel Košice s.r.o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

3) *La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 56 del 10.3.2007.